

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORCIARI, BUFFONI, MORONI, NOCI, TIRABOSCHI

Presentata il 1° luglio 1988

**Adeguamento automatico
dei trattamenti pensionistici di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A due anni dalla approvazione della legge 10 ottobre 1986, n. 656, sui miglioramenti pensionistici di guerra torniamo ad esaminare un problema, quello dell'adeguamento automatico, che in quella occasione non trovò una soddisfacente soluzione nonostante sussistesse la chiara volontà di tutte le forze politiche presenti in Parlamento avanzata con un apposito emendamento e ribadita altresì da un susseguente ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

In questa sede veniamo a riproporre lo stesso argomento con una soluzione diversa che dovrebbe consentire anche l'espressione favorevole del Governo poiché comporta una spesa modesta di soli 15 miliardi e, oltretutto, senza provocare automatismi riflessi.

Dobbiamo sottolineare infatti che non si propone un nuovo istituto ma l'esten-

sione di quello in vigore a quelle voci rimaste escluse dal meccanismo previsto all'articolo 1 della legge citata, vale a dire: gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare; il limite di reddito e quel che più importa, in quanto sostanza la presente proposta, l'assegno aggiuntivo che proprio in forza della disposizione in parola annualmente si matura.

Su quest'ultimo assegno, in particolare, attiriamo l'attenzione degli onorevoli colleghi in quanto a nostro avviso esso fa parte integrante del trattamento pensionistico di guerra come del resto è stato considerato dal Governo e dal Parlamento quando con la legge citata è stato congelato fino alla misura maturata al 31 dicembre 1984.

Si tratta di un atto riparatorio che concorre a realizzare il principio del risarcimento del danno all'integrità fisica e alla conseguente perdita totale o ridu-

zione della capacità lavorativa subita, a causa degli eventi bellici.

La soluzione ora esposta presenta inoltre il vantaggio di non apportare modifiche alle procedure annualmente seguite dagli uffici del Ministero del tesoro per aggiornare i trattamenti di pensione a seguito dell'adeguamento automatico.

La copertura finanziaria prevista in lire 15 miliardi può essere reperita nell'ambito delle economie prodotte sul capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, pensioni di guerra, economie che annualmente si riscontrano a causa della mortalità che riduce in misura sempre più vistosa il numero delle partite in carico sul citato capitolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, l'adeguamento automatico sugli importi dei trattamenti pensionistici di guerra si applica anche, a partire dal 1° gennaio 1988, sugli importi degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sul limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché sugli importi degli assegni aggiuntivi di cui al comma 3 dello stesso articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.